

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI	Federico	-	Presidente	-
Dott. BANDINI	Gianfranco	-	rel. Consigliere	-
Dott. MAISANO	Giulio	-	Consigliere	-
Dott. BRONZINI	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. FERNANDES	Giulio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15786-2009 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati PESSI ROBERTO, SANTORI MAURIZIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- E.N.P.A.L.S. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato CARDANO ROSSANA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 7332/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2008 R.G.N. 4244/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato D'AMATI DOMENICO;

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA per delega MARITATO LELIO;

è comparso l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.11.2007 - 4.7.2008, la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame proposto dall'Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - nei confronti della Rai - Radiotelevisione Italiana spa, avverso la pronuncia di prime cure che, nel contraddittorio anche dell'Enpals e dell'Inps, aveva revocato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto daU'Inpgi, per contributi, somme aggiuntive e sanzioni di legge, in relazione a trenta

posizioni lavorative giornalistiche, per le quali, pur essendo stati stipulati contratti di lavoro autonomo, era stata ritenuta, all'esito di accertamento ispettivo, la sussistenza della subordinazione.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- il Tribunale aveva accolto l'opposizione della Rai evidenziando, in particolare, che: l'elemento di qualificazione della natura subordinata del rapporto - anche nei casi in cui tale natura si presentava attenuata in ragione del carattere creativo e della particolare autonomia che connota la prestazione giornalistica - andava ravvisato nell'inserimento continuativo nell'organizzazione dell'impresa, "elemento talvolta connesso all'impegno del collaboratore di porre la sua opera a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra", sì che anche "in mancanza di valido riferimento al potere gerarchico disciplinare... l'indice più significativo del vincolo di dipendenza sia proprio la messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie intellettuali anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, di modo che il datore di lavoro possa attivarle a propria discrezione" e che il vincolo di dipendenza doveva essere escluso appunto nei casi in cui fossero state "convenute singole, ancorchè non continuative, prestazioni in una successione di incarichi professionali;

le modalità della prestazione messe in luce dagli ispettori, quali la natura intrinsecamente strumentale alla realizzazione del prodotto televisivo, l'inserimento del collaboratore nella struttura redazionale e la continuità della prestazione (peraltro riscontrabile anche nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione), non potevano vincere la valenza della qualificazione formale data dalle parti ai singoli rapporti di lavoro, tanto più significativa nei casi, come quelli in esame, nei quali la "notorietà del personaggio induce a ritenere la presenza di una forza contrattuale dello stesso che porta ad escludere che il tipo di contratto posto in essere sia stato di fatto imposto dalla Rai per propri fini particolari e non invece effettivamente concordato e quindi rispondente agli effettivi interessi di entrambi i contraenti; la predeterminazione del palinsesto nel quale le singole trasmissioni sono inserite provava solo il coordinamento funzionale della prestazione per il perseguimento del risultato utile, ma non costituiva indice dell'assoggettamento gerarchico al potere conformativo e direttivo datoriale, dovendo pure considerarsi che direttive di massima e programmatiche sono compatibili con il lavoro autonomo; ne discendeva quindi l'inidoneità della prova testimoniale offerta a vincere gli argomenti sopra indicati;

- l'Inpgi non aveva specificamente preso in considerazione, nè adeguatamente confutato proprio i tre sopra rimarcati passaggi argomentativi salienti della motivazione de primo Giudice, in violazione del principio secondo cui l'atto di gravame deve essere tale da opporre alla sentenza impugnata delle argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della motivazione, onde avrebbero dovuto essere prese in considerazione quelle "salienti e portanti" della decisione, piuttosto che gli argomenti di rilievo secondario o meramente integrativo e di supporto;

- la prospettazione dell'Inpgi, richiamando l'orientamento interpretativo secondo cui la valenza interpretativa del nomen iuris è superata nei casi in cui il rapporto di lavoro si sia svolto concretamente in modo difforme dalle pattuizioni originarie del contratto e opponendo alla definizione formale gli "indici primari" della subordinazione, portava alla completa svalutazione dell'elemento nominalistico, così aggirando l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice e opponendo alla ricostruzione logico-giuridica della sentenza impugnata il diverso ordine motivazionale prescelto dalla parte stessa;

- l'argomentazione seguita dal Tribunale era certamente condivisibile, sussistendo nei casi in esame validi elementi (quali anche il livello di formazione culturale e intellettuale dei giornalisti) per presumere - salva l'allegazione di circostanze di segno contrario nella specie nemmeno dedotte - l'assenza di un condizionamento o di una soggezione del lavoratore nei confronti dell'altro contraente, tale da portare il primo ad accondiscendere ad una regolamentazione formale

contrastante con l'effettiva volontà negoziale sottostante; il nomen juris dato dalle stesse parti al rapporto di lavoro (cosiddetta autoqualificazione) costituiva un dato dal quale in nessun caso si sarebbe potuto prescindere, posto che, anche nei casi in cui è stato affermato che è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del rapporto di lavoro, tale principio non comporta che la dichiarazione di volontà delle parti debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale; pertanto, ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, avessero dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione (come risultava ex actis nei casi in esame, alla stregua del tenore testuale dei contratti) non era possibile - specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione se non dimostrando che, in concreto, il detto elemento della subordinazione si era di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo;

- all'affermazione dell'Inpgi secondo cui i rapporti di lavoro si sarebbero svolti in concreto in modo difforme dalla loro disciplina formale, non aveva fatto però riscontro una ricostruzione atta a suffragare l'assunto, pretendendo l'Istituto che si desse ingresso alla prova testimoniale senza prendere in considerazione e debitamente confutare, con adeguati motivi di impugnazione, gli altri due passaggi motivazionali "portanti" della sentenza impugnata, i quali - anche ad avviso della stessa Corte territoriale - valevano a sostenere la validità della soluzione prescelta dal primo Giudice, profili rimasti estranei alle deduzioni e allegazioni della parte (sia in primo grado che in appello) e sui quali, conseguentemente, difettava qualsiasi articolazione istruttoria;

- ciò, in particolare, con riferimento al fatto che il Tribunale aveva rimarcato, come indice più significativo del vincolo di dipendenza, sia la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie intellettuali del giornalista anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra, di modo che il datore di lavoro potesse attivarle a propria discrezione (situazione non riscontrabile e nemmeno dedotta nella fattispecie), sia la necessità di dover distinguere la situazione dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa da quella, riscontrabile nella specie, del "mero coordinamento funzionale della prestazione per il perseguimento del risultato utile", che non costituisce indice dell'assoggettamento gerarchico al potere conformativo e direttivo datoriale;

- ai fini della qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico occorre fare riferimento agli artt. 1 e 2 CNLG, rilevandosi che, in particolare dall'interpretazione complessiva dell'art. 2, si ricavava che la continuità della prestazione, che qualifica la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, deve essere intesa come stabile copertura informativa di uno "specifico settore" di "competenza" del collaboratore e che il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga "a disposizione" del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l'altra; la continuità della prestazione volta alla "copertura di un particolare settore informativo" costituiva una situazione diversa da quella della continuità della prestazione funzionale (solo) alla "copertura (recte, realizzazione) di un singolo programma" (o di più specifici programmi) rientrante in un particolare settore informativo; ciò tanto più in mancanza di elementi o argomenti - che sarebbe stato onere dell'Inpgi indicare - tali da fare ragionevolmente ritenere sussistente, nei casi in esame, in base a circostanze concrete, la sovrapponibilità delle due situazioni, altrimenti concettualmente distinte;

- nel caso di prestazioni di lavoro giornalistico, elemento qualificante della subordinazione era l'inserimento continuativo e organico delle prestazioni stesse nell'organizzazione dell'impresa, la cui sussistenza andava tuttavia esclusa quando fossero state convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una successione di incarichi professionali e la remunerazione fosse stata commisurata alla prestazione singolarmente convenuta; la successione di incarichi professionali non costituiva, quindi, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, indice sufficiente per ritenere l'inserimento continuativo della prestazione nell'organizzazione dell'impresa;

- secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione andava ravvisato soprattutto nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore, che poteva interessare anche intervalli non lavorativi in conseguenza della discontinuità delle richieste datoriali, mentre, viceversa, il rapporto era da qualificarsi come autonomo quando fosse stata prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un'unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione; inoltre costituiva elemento qualificante del giornalista il trattare con continuità di prestazioni uno specifico settore di informazione, mettendo a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicurava così la copertura di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando per il perseguimento di tali obiettivi sulla piena disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra;

- alla stregua di tali principi, sarebbe stato onere dell'Inpgi allegare e provare, ai fini della qualificazione della natura subordinata anziché autonoma del lavoro giornalistico, innanzitutto che anche nei tempi intermedi tra la fine di un contratto e l'inizio dell'altro il lavoratore fosse rimasto a disposizione della Rai per l'espletamento di mansioni attinenti alle esigenze informative del particolare settore; al contrario non era stato nemmeno allegato - nè aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello il relativo argomento speso dal primo Giudice - che i giornalisti fossero rimasti a disposizione della Rai al di fuori dei tempi definiti nei contratti e coincidenti con quelli di programmazione delle specifiche trasmissioni; i periodi della prestazione dedotta in giudizio coincidevano con quelli definiti nei contratti e ciò costituiva un valido argomento per ritenere che la prestazione d'opera del professionista fosse stata "funzionale" alla "realizzazione dei singoli programmi" e non alla "copertura di un settore" informativo dell'azienda;

- con la maggior parte dei giornalisti destinatari dell'accertamento ispettivo risultavano essere stati stipulati più contratti, in quanto addetti a diversi cicli annuali del medesimo programma o a diversi programmi succedutisi nel tempo; in tutti questi casi non risultava allegato, nè dedotto nei capitoli di prova, che nei tempi intermedi tra i diversi programmi oggetto dei singoli contratti o nei periodi di sospensione della trasmissione tra un ciclo e l'altro della programmazione, il collaboratore avesse svolto attività lavorativa per la Rai o fosse rimasto a disposizione dell'azienda per lo svolgimento di altre attività richieste;

- gli atti di parte Inpgi avevano evidenziato, per ciascun giornalista, i programmi oggetto dei contratti di lavoro e il periodo della prestazione lavorativa; nonchè, per ciascun lavoratore, le circostanze che costituivano oggetto della prova testimoniale richiesta; tali circostanze (sintetizzabili nell'assegnazione di una postazione di lavoro munita di scrivania, computer, telefono all'interno della redazione; nell'osservanza di un orario preciso di lavoro; nell'espletamento di mansioni non completamente riconducibili nell'oggetto del contratto stipulato, in quanto normalmente implicanti una collaborazione di contenuto più vario e più ampio rispetto alle sintetiche definizioni stigmatizzate nei singoli contratti; nell'assoggettamento alle direttive impartite dai responsabili della Rai) non erano di per sé assolutamente incompatibili con un rapporto di lavoro autonomo, nella specie della collaborazione coordinata e continuativa, e, per essere sintomatici dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, dovevano essere sostenuti da un altro ordine di allegazioni e di prove; in particolare, nella specie, per vincere l'elemento nominalistico che connotava il momento genetico del contratto e tenuto conto di quanto osservato circa la non configurabilità della subordinazione in caso di successione di più incarichi professionali o anche di unico opus frazionato nel tempo, la prova doveva vertere non già sulle modalità di una prestazione che presentava connotati "funzionali alla realizzazione dell'opus di cui al contratto, ma sulle circostanze per le quali la prestazione, solo apparentemente strutturata in funzione dell'opus, era invece funzionale al soddisfacimento stabile e continuativo delle esigenze dell'impresa nel particolare settore informativo nel quale il programma si inseriva; anche le allegazioni circa l'osservazione delle direttive impartite dai responsabili Rai - per come articolate -

rimanevano pur sempre nel contesto di una ingerenza "funzionale" alla corretta esecuzione del singolo programma, ossia di un'ingerenza del tutto compatibile con il carattere autonomo della collaborazione.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Gli intimati Rai ed Enpals hanno resistito con controricorso.

L'intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

L'Inpgi e la Rai hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla Rai per difetto di indicazione del domicilio eletto è infondata, atteso che nel ricorso è espressamente richiamata la procura notarile, allegata ad esso, contenente anche l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore nominato.

1.1 L'Inpgi, con la memoria ex art. 378 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità del controricorso, perchè non notificato al domicilio eletto; il ricorso, risulta notificato all'Inpgi, rappresentato e difeso dal suo difensore, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, mentre non è andata a buon fine la notifica tentata presso lo studio del difensore ad anagrafico diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio.

La notifica, così come effettuata, deve ritenersi nulla, ma non inesistente, onde trova applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità per l'inosservanza degli artt. 366 e 370 c.p.c. non può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, quando la notificazione, pur non essendo stata eseguita nel domicilio eletto in Roma, abbia tuttavia raggiunto il suo scopo, per avere portato a conoscenza del ricorrente principale il controricorso; ne consegue che deve ritenersi l'intervenuta sanatoria, onde non è necessario disporre la rinnovazione dell'atto ex art. 162 c.p.c., allorchè, come nel caso di specie, il ricorrente principale abbia svolto le sue difese sollevando con la memoria illustrativa l'eccezione di inammissibilità del controricorso (cfr, in termini, Cass., n. 6040/1998 e, in generale, per l'affermazione della sanatoria della nullità della notificazione del controricorso per avvenuto raggiungimento dello scopo, cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2360/1980;

5196/1978; 1247/1983; 3552/1984; 11875/1995; 5662/1997; 617/2003).

L'eccezione all'esame va quindi disattesa.

2. Con il primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 132 c.p.c.; art. 2094 c.c.), nonchè difetto assoluto di motivazione, il ricorrente deduce che le affermazioni della Corte territoriale, "per la loro astrattezza e genericità, nonchè per l'omesso specifico esame di allegazioni, documenti e capitoli di prova", configurano una motivazione apparente, peraltro viziata da errori logico-giuridici; trattandosi di un'indagine relativa ad una pluralità di rapporti di lavoro, tra loro diversi, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto dare atto, per ciascuno dei rapporti, delle allegazioni delle parti e delle prove offerte.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

Se, dovendosi accertare, ai fini previdenziali, l'esistenza o meno di una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di vari lavoratori con la stessa azienda, il giudice del merito, in presenza di specifiche allegazioni e richieste di prova formulate dall'ente previdenziale in ordine al contenuto

del contratto di lavoro e alle differenziate modalità di impiego di ogni singolo lavoratore interessato dall'accertamento, non possa decidere la causa senza dar conto di tali specifiche allegazioni e richieste, adottando una motivazione unica formulata in termini generali, non riferita ad alcuna specifica posizione e non preceduta dall'accertamento della identità delle situazioni oggetto di esame.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 112 e 115 c.p.c.; art. 2094 c.c.), nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole dell'avvenuta esclusione dell'ammissibilità della richiesta prova testimoniale, assumendo che le affermazioni rese al riguardo dalla Corte territoriale erano viziata da un incompleto esame delle istanze svolte e dalla genericità della relativa valutazione; assume in particolare il ricorrente che le richieste istruttorie, indicanti la durata e la frequenza dell'impegno lavorativo previsto per ciascun giornalista, erano idonee a denotare la volontà aziendale di tenere il giornalista costantemente a sua disposizione per impiegarlo in relazione alle sue mutevoli esigenze connesse all'informazione sugli avvenimenti di attualità; che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare la natura e l'oggetto delle direttive impartite ai lavoratori, se le stesse fossero generiche o specifiche, se attenessero alle modalità della prestazione lavorativa, se la loro esecuzione fosse oggetto di controlli.

A conclusione del motivo sono stati formulati i seguenti quesiti di diritto:

1. Se siano circostanze di importanza decisiva ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato e dell'esclusione dell'esistenza di un rapporto di collaborazione autonoma:

a) per il giornalista con mansioni redazionali: l'impiego quotidiano all'interno dell'azienda con orario di durata non inferiore a quella prevista dal CNLG per i giornalisti dipendenti; l'adibizione all'informazione sulla quotidiana attualità; l'assoggettamento alle quotidiane disposizioni e ai quotidiani controlli dei preposti alla redazione per quanto concerne non solo l'oggetto, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; l'utilizzo da parte del giornalista di attrezzature e servizi dell'azienda;

b) per il giornalista con mansioni direttive: la preposizione, a redazioni costituite presso l'azienda composte da vari giornalisti con compiti organizzativi quotidianamente svolti a tempo pieno, consistenti nella scelta degli argomenti da trattare, nell'assegnazione dei servizi da svolgere, nella determinazione delle modalità di realizzazione dei servizi informativi, nel controllo sull'operato dei collaboratori, nella prestazione sistematica di attività di conduzione e commento; lo svolgimento dell'attività in base alle direttive dei direttori di testata e di rete e sotto il controllo dei medesimi;

c) per il giornalista con mansioni di collaboratore fisso: l'incarico e la responsabilità di provvedere stabilmente alla copertura di un determinato settore informativo; la costante disponibilità per l'azienda dell'opera professionale del giornalista, per il reperimento delle informazioni necessarie alla copertura del servizio affidato; l'assoggettamento di tali giornalisti alle direttive del direttore e dei vice direttori di testata.

2. Se il Giudice investito dell'accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro giornalistico subordinato debba ammettere la prova testimoniale richiesta sulle circostanze di cui al quesito n. 1). Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 110, 115 e 345 c.p.c.; artt. 1322, 1362, 1363 e 2094 c.c.), nonché vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che l'atto d'appello non avesse specificamente preso in considerazione e adeguatamente confutato il passaggio argomentativo "saliente" della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva affermato che l'Inpgi non aveva tenuto conto della qualificazione formale data nei contratti ai rapporti di lavoro e non aveva considerato che tale qualificazione era tanto più significativa nei casi nei quali la notorietà del personaggio induceva a ritenere la presenza di una sua forza contrattuale che portava ad escludere che il tipo di contratto

posto in essere fosse stato di fatto imposto dalla Rai per propri fini particolari e non effettivamente concordato e, quindi, rispondente agli effettivi interessi di entrambi i contraenti; infatti nell'atto d'appello era stato evidenziato che dei trenta giornalisti interessati ben ventuno potevano essere considerati giornalisti non noti; che dai contratti emergevano elementi rilevatori di un intento dissimulatorio, in quanto le prestazioni indicate erano tipologicamente diverse da quelle richieste, sia dell'assoggettamento dei giornalisti ai poteri organizzativi e disciplinari dell'azienda, per il quale era peraltro sufficiente il potere aziendale di rinnovare o meno il contratto; che doveva tenersi comunque presente la posizione dominante detenuta dalla Rai nel settore radiotelevisivo e il conseguente restringimento dell'autonomia di chi contratta con essa; che non era giustificata la mancata ammissione della prova testimoniale perchè il comportamento delle parti doveva essere valutato sia ai fini dell'accertamento di modifiche successive, ben potendo verificarsi che il rapporto inizialmente classificato con una determinata definizione, nella fase esecutiva assumesse natura diversa per fatti concludenti; inoltre l'Inpgi non aveva ignorato il contenuto dei contratti, avendo evidenziato la necessità di prendere in considerazione non solo la parte recante la qualificazione del rapporto, ma anche le altre clausole idonee a determinare per il giornalista una condizione di subordinazione, onde il non avere preso in esame le relative clausole contrattuali configurava vizio di motivazione e disapplicazione dei criteri ermeneutici che impongono, nell'interpretazione del contratto, la considerazione del suo intero contenuto.

A conclusione del motivo sono stati formulati i seguente quesiti di diritto:

1. Se il giudice dell'impugnazione non possa affermare il difetto di censura in ordine ad una statuizione della sentenza impugnata senza avere previamente accertato l'esistenza di detta statuizione.
2. Se ai fini dell'accertamento della subordinazione il giudice non possa attribuire importanza decisiva all'autoqualificazione contrattuale del rapporto senza avere esaminato le altre clausole del contratto per verificare se esse comportino la subordinazione e senza ammettere la prova testimoniale su circostanze attinenti al comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto e idonee a denotare la subordinazione.
3. Se ai fini dell'accertamento della subordinazione, il giudice non possa attribuire importanza decisiva all'autoqualificazione contrattuale in ragione della ritenuta forza contrattuale del lavoratore, fondata sulla sua notorietà, senza verificare l'effettiva sussistenza di tale requisito nè la forza contrattuale del datore di lavoro e senza dar conto del comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, ove tale comportamento sia idoneo a denotare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in condizioni di subordinazione.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 112 e 345 c.p.c.; art. 2 CNLG; artt. 1362, 1363 e 2094 c.c.), nonchè vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione, erroneamente aveva ritenuto la mancata proposizione di censure avverso il rilievo del Tribunale secondo cui l'inesistenza della subordinazione avrebbe dovuto essere desunta dalla temporaneità dei singoli contratti e dalla mancata prova della disponibilità dei lavoratori negli intervalli fra i medesimi o comunque al di là del limite temporale degli stessi; infatti il Tribunale non aveva tratto alcun argomento dalla temporaneità dei contratti per escludere la subordinazione, esulando del resto dall'oggetto della controversia l'accertamento della posizione del lavoratore negli intervalli fra un contratto e l'altro; per contro, e subordinatamente, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se la durata di ogni singolo contratto fosse sufficiente a consentire, per il relativo periodo, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale in condizione di subordinazione; inoltre, ancora erroneamente, la Corte territoriale, interpretando l'art. 2 CNLG, aveva ritenuto che, in caso di pluralità di periodi di lavoro fra le stesse parti, costituisse requisito della subordinazione la disponibilità del lavoratore per l'impresa negli intervalli tra un periodo e l'altro.

A conclusione del motivo sono stati formulati i seguenti quesiti di diritto:

1. Se il giudice dell'impugnazione non possa affermare il difetto di censura in ordine ad una statuizione della sentenza impugnata senza avere previamente accertato l'esistenza di detta statuizione.

2. Se in caso di successione di contratti di lavoro di durata non inferiore al semestre il giudice non possa attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione della subordinazione in ciascun periodo di lavoro, alla circostanza che il lavoratore non sia stato a disposizione dell'azienda negli intervalli tra un contratto e l'altro.

3. Se l'art. 2 del CNLG debba essere interpretato nel senso che, ove si succedano contratti di lavoro a tempo determinato, esso preveda che il requisito della continuità della prestazione debba verificarsi nell'ambito di ciascun periodo lavorativo e non attribuisca rilevanza a intervalli di inattività tra un periodo e l'altro.

Con il quinto motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 112 e 345 c.p.c.; art. 2 CNLG; artt. 1362, 1363 e 2094 c.c.), nonchè vizio di motivazione, il ricorrente deduce che nella pronuncia di prime cure non era dato rinvenire alcun riferimento alla mancanza del requisito dell'affidamento al giornalista di un determinato settore informativo, onde doveva ritenersi viziato il rilievo della sentenza impugnata relativo alla omessa censura di tale "passaggio saliente"; neppure la Rai aveva sostenuto che la subordinazione dovesse essere esclusa per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 CNLG, onde il rilievo della mancanza di tali requisiti configurava altresì il vizio di ultra petizione; subordinatamente, alla luce delle disposizioni contrattuali collettive, doveva rilevarsi che la connotazione specifica delle mansioni redazionali non prevede la responsabilità della copertura di un determinato settore informativo, laddove tale responsabilità, ove sussistente, può essere addotta come elemento di giudizio di particolare rilievo;

peraltro, avendo attribuito importanza decisiva alla responsabilità della copertura di un determinato settore informativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere la prova della sussistenza di tale requisito nelle quattro posizioni per le quali era stata allegata l'esistenza della "collaborazione fissa", nel mentre, in relazione alle altre posizioni (giornalisti con mansioni redazionali o direttive), avrebbe dovuto essere ammessa la prova relativa alla sussistenza della subordinazione con riferimento alle mansioni per ciascun lavoratore dedotte.

A conclusione del motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

Se gli artt. 1 e 2 del CNLG debbano essere interpretati, anche in relazione agli artt. 5, 6, 7 e 11 dello stesso contratto, nel senso che ai fini della configurabilità della subordinazione per il giornalista addetto quotidianamente a mansioni di redattore, la copertura di un settore informativo non costituisca un requisito indispensabile.

3. Rileva preliminarmente la Corte che l'art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4.7.2008.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che

ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis c.p.c., rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

4. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata fonda il decisum su una pluralità di ragioni ciascuna delle quali si presenta autonomamente idonea a sostenerlo:

- sotto l'aspetto processuale rileva infatti come l'Inpgi non avesse svolto idonee e specifiche censure avverso le affermazioni del Tribunale costituenti altrettanti elementi portanti della decisione adottata e, come tali, necessitanti di puntuale confutazione;

- nel merito ripercorre poi, ampliandoli, quei condivisi argomenti già posti a base della pronuncia di prime cure, pervenendo così alla individuazione delle indicate carenze allegatorie e probatorie da parte dell'Istituto appellante.

In via di priorità logica vanno quindi esaminate le censure (contenute nel terzo, quarto e quinto motivo di gravame) svolte avverso le ritenute carenze di specificità dell'impugnazione.

5. In ordine al terzo motivo deve rilevarsi che l'unico dei tre quesiti svolti che prende in esame il ritenuto difetto di censura è inammissibile.

Infatti tale quesito, oltre che generico, non fa riferimento alla pretesa omessa considerazione della censura che il ricorrente assume di avere svolto, ma sembra semmai attenere ad un eventuale vizio di ultrapetizione, concernendo non già la mancata presa in considerazione di una specifica doglianza, ma, piuttosto, il mancato rilievo della statuizione della sentenza impugnata che avrebbe dovuto essere oggetto di confutazione.

Non vi è quindi alcun effettivo collegamento, tanto meno in termini di formulazione di una regola iuris pertinente alla situazione considerata, tra il quesito, così come posto e il contenuto della doglianza a cui dovrebbe essere pertinente.

Il secondo e il terzo quesito, del tutto estranei alla questione inerente alla rilevata omessa censura, si risolvono nella riproposizione di precetti legislativi e di principi generali che, non traducendosi nell'enunciazione di una regola iuris, presuppone degli inammissibili accertamenti fattuali, si fonda su elementi di contenuto valutativo e resta priva di puntuale collegamento con i rilievi effettivamente svolti nella sentenza impugnata a fondamento della ritenuta inammissibilità delle

prove testimoniali offerte; il che impedisce altresì di poterli considerare alla stregua di momenti di sintesi idonei a circoscrivere i pretesi vizi motivazionali. Ne discende quindi l'inammissibilità del motivo.

6. In ordine al quarto motivo deve ricordarsi che, come diffusamente esposto nello storico di lite, il difetto di specifica censura era stato individuato in relazione all'affermazione del primo Giudice secondo cui l'indice più significativo del vincolo di dipendenza era costituito proprio dalla messa a disposizione del datore di lavoro delle proprie energie intellettuali "anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, di modo che il datore di lavoro possa attivarle a propria discrezione"; il primo Giudice non aveva cioè fatto riferimento al periodo eventualmente ricompreso, in caso di pluralità di contratti, tra un contratto e l'altro, ma a quello sussistente tra le varie prestazioni contrattuali.

Al riguardo la sentenza impugnata è chiarissima nello specificare che "non è stato nemmeno allegato - nè ha formato oggetto di uno specifico motivo di appello il relativo argomento speso dal primo Giudice - che i giornalisti fossero rimasti a disposizione della Rai al di fuori dei tempi definiti nei contratti e coincidenti con quelli di programmazione delle specifiche trasmissioni¹". L'attribuzione al Giudice di prime cure di un'affermazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento del decisum (e non censurata) rende quindi inconferente la doglianza secondo cui la Corte territoriale non aveva precisato dove il passaggio motivazionale asseritamente trascurato avrebbe dovuto rinvenirsi. Nè, peraltro, un contenuto argomentativo diverso e più aderente alla realtà processuale potrebbe trarsi dal pertinente quesito di diritto (il primo dei tre formulati), essendo stato lo stesso svolto in termini inammissibilmente generici, senza alcuna specificazione di quale statuizione del primo Giudice la Corte territoriale avrebbe mancato di accertare l'esistenza.

La stessa prospettazione di un vizio di ultrapetizione è comunque infondata, posto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di "ultra" ed "extra" petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c. tutte le volte in cui la pronuncia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate (cfr, ex plurimis, Cass., n. 14552/2005).

Gli ulteriori e subordinati profili di doglianza, per quanto incentrati sulla contestata rilevanza della posizione dei lavoratori negli intervalli fra un contratto e l'altro, non sono idonei a scalfire il complesso iter motivazionale svolto dalla sentenza impugnata, poichè censurano soltanto un fattore di giudizio che, seppure preso in esame dalla Corte territoriale, non rappresenta un elemento fondante della decisione, da ravvisarsi invece nella già ricordata considerazione secondo cui il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga "a disposizione" del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l'altra, con il corollario argomentativo che la continuità della prestazione volta alla "copertura di un particolare settore informativo" costituisce una situazione diversa da quella della continuità della prestazione funzionale (solo) alla "copertura (recte, realizzazione) di un singolo programma" (o di più specifici programmi) rientrante in un particolare settore informativo, e ciò per di più nella rilevata mancanza di elementi o argomenti - che sarebbe stato onere dell'Inpgi indicare - tali da fare ragionevolmente ritenere sussistente, nei casi in esame, in base a circostanze concrete, la sovrapponibilità delle due situazioni, altrimenti concettualmente distinte.

7. Anche in ordine al quinto motivo deve rilevarsi che il ricorrente non individua correttamente l'affermazione del primo Giudice in ordine alla quale la sentenza d'appello ha rilevato il difetto di specifica impugnazione (la necessità di dover distinguere la situazione dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa da quella, riscontrabile nella specie, del "mero coordinamento funzionale della prestazione per il perseguimento del risultato utile", che non costituisce indice dell'assoggettamento gerarchico al potere conformativo e direttivo datoriale), assumendo invece che nella pronuncia di prime cure non era dato rinvenire alcun riferimento alla

manca del requisito dell'affidamento al giornalista di un determinato settore informativo.

Ciò conduce quindi, anche in questo caso, alla inconferenza della censura svolta; nella specie è peraltro assorbente il rilievo che, in relazione a tale censura, manca completamente la formulazione di un pertinente quesito di diritto, inerendo l'unico svolto alla diversa e subordinata questione della interpretazione degli artt. 1 e 2 del CNLG. Al riguardo della quale, peraltro, il ricorrente non coglie l'effettiva portata delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, laddove ha individuato gli indici generali minimi della subordinazione, correttamente enucleandoli dalla più attenuata tipologia contrattuale (quella della collaborazione fissa, che non prevede la quotidianità della prestazione) contemplata dall'art. 2 CNLG, ricavandone che la continuità della prestazione, che qualifica la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, deve essere intesa come stabile copertura informativa di uno "specifico settore" di "competenza" del collaboratore e che il vincolo di dipendenza esige che il prestatore rimanga "a disposizione" del datore di lavoro anche nei tempi intermedi tra una prestazione e l'altra.

8. L'inaccoglibilità delle doglianze formulate avverso l'affermato mancato svolgimento, in sede di appello, di specifiche censure sugli elementi portanti della pronuncia di prime cure, comporta l'applicazione del principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l'annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005;

13956/2005). Dal che discende l'inammissibilità del primo e del secondo motivo.

9. Dei quali, peraltro, per completezza di motivazione va rilevata l'inaccoglibilità anche per altre ragioni.

9.1 Quanto al primo motivo, oltre che per la genericità del quesito di diritto, che non consente l'enunciazione di una corrispondente regola iuris, e per la mancanza, in relazione al dedotto vizio motivazionale, del prescritto momento di sintesi, perchè la motivazione della sentenza impugnata non può essere considerata apparente, risolvendosi nell'articolata e puntuale indicazione, secondo un percorso immune da vizi logici, di un complesso di ragioni che, per quanto comuni e decisive in ordine a tutte le posizioni lavorative dedotte in giudizio, conducono di per sè, senza necessità di ulteriori indagini, al rigetto delle istanze, di merito e istruttorie, svolte in relazione a ciascuna di esse.

9.2 Quanto al secondo motivo, oltre che per la genericità dei quesiti di diritto - risolvendosi nell'enunciazione di astratti precetti normativi (il primo) e nella mera richiesta di accoglimento della doglianza (il secondo) -, che non consentono l'enunciazione di una corrispondente regola iuris, e per la mancanza, in relazione al dedotto vizio motivazionale, del prescritto momento di sintesi, perchè, ferma restando l'inammissibilità in sede di legittimità di doglianze implicanti valutazioni di merito, la mancata ammissione delle prove offerte in relazione a ciascuna posizione lavorativa trova, come già osservato, compiuta giustificazione nel diffusamente ricordato complessivo iter motivazionale, adeguato e immune da vizi logici, seguito dalla Corte territoriale.

10. In definitiva il ricorso va rigettato.

Secondo il criterio della soccombenza il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della Rai.

Non concernendo le censure svolte domande rivolte direttamente nei confronti dell'Enpals e

dell'Inps, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle relative spese.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Rai, che liquida in Euro 6.040,00 (seimilaquaranta), di cui Euro 6.000,00 (seimila) per compenso, oltre accessori come per legge; compensa le spese fra il ricorrente e gli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013

Note

Utente: unid101 UNIV.DI ROMA LA SAPIENZA

www.iusexplorer.it - 08.04.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156